



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 330 DEL 04/11/2019

REGISTRO GENERALE N. 637 DEL 12-11-2019

OGGETTO: Atto Transattivo al Sig. Santi Moschetti. Impegno di Spesa.

IL CAPO AREA

PREMESSO CHE:

l'ing. Santi MOSCHETTI ex Responsabile dell'U.T.C. con nota pec del 24.04.2019 premettendo di essere stato affidato con racc. ar. N.15010543324-7 del 10.04.2019 dalla ditta PRAINO Salvatore a corrispondere alla stessa la somma di € 31.883,68 per i lavori che gli erano stati commissionati nel lontano 2007 consistenti nella "Sistemazione ed adeguamento dei locali ex Mercato alla produzione per la realizzazione di un laboratorio di analisi Merceologiche nel settore Grano e Sala Convegni" ha rappresentato a questa Amministrazione che qualora sarebbe stato chiamato in giudizio, lo stesso sarebbe stato costretto a chiamare in garanzia il Comune di RADDUSA, unico soggetto che a suo giudizio tenuto al pagamento dei lavori eseguiti dalla ditta PRAINO;

CHE nella citata nota l'ing. Santi MOSCHETTI rappresentava la completa estraneità alla vicenda in questione evidenziando che *"nessuna responsabilità poteva essere imputato allo stesso, se successivamente alla sua disposizione di servizio l'ente non ha provveduto a regolarizzare la procedura di somma urgenza in esame con la relativa copertura finanziaria, stante che tale aspetto esulava dalla proprie competenze, trattandosi di attività riconducibile alla sfera di competenza del Responsabile Finanziario cui spetta provvedere alla copertura finanziaria degli atti amministrativi del Comune"*

CONSIDERATO l'azione paventata dall'ex funzionate dell'UTC nei confronti del Comune di RADDUSA è fondata stante che deve ritenersi esperibile da parte del funzionario responsabile verso il privato nei confronti della P.A. l'azione ex art.2041 cod.civ.; ed infatti, se è vero che il terzo può esperire *iure proprio* l'azione contrattuale solo nei confronti l'azione contrattuale solo nei confronti del funzionario per conseguire il corrispettivo dei lavori, è altresì, vero che quest'ultimo esposto a subire nel proprio patrimonio il depauperamento provocato dall'esercizio nei suoi confronti del diritto dell'altro contraente al conseguimento del prezzo senza, per contro, avere una specifica azione per rivalersi nei confronti dell'ente nel cui patrimonio si è prodotto l'arricchimento, può esercitare l'azione ex art.2041 cod.civ. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito;

CHE il funzionario sotto il profilo probatorio in una eventuale domanda di indennizzo ex art.2041 c.c. nei confronti dell'ente si troverebbe in una posizione di privilegio probatorio, dovendo dimostrare solo l'esistenza del proprio impoverimento e della locupletazione dell'ente, a prescindere dall'esistenza di un gradimento implicito o esplicito da parte dell'amministrazione;

PRESO ATTO dell'orientamento della Suprema Corte in fattispecie analoghe, che così ha statuito che: *“l'amministratore può agire nei confronti della P.A. ai sensi dell'art.2041 c.c. avendo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento senza che sia necessario alcun riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'ente e salva la possibilità per quest'ultimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole ovvero imposto”* (cfr. **Cassazione Civile Sez. I – 13/06/2018 n..15415; Cass. Civile n.24586/2015; Cass. 1391/2014).**

RILEVATO :

- la ditta PRAINO Salvatore in virtù dell'incarico conferito con Ordinanza Sindacale n.6 del 05.03.2007 ha effettivamente eseguito i Lavori per la Sistemazione e l'adeguamento dei locali ex Mercato alla produzione per la realizzazione di un laboratorio di analisi Merceologiche” e che tali locali sono attualmente utilizzabile dal Comune per ospitarvi ricerche e convegni, lavori la cui tempestiva consegna ha permesso al Comune non soltanto un risparmio di spesa ma altresì la dedotta mancata perdita dei finanziamenti dedotti;

PRESO ATTO altresì, dell'orientamento giurisprudenziale che hanno considerato sia l'arricchito pubblico che l'arricchito privato tenuti entrambi all'indennizzo per il fatto oggettivo dell'arricchimento, lo abbiano riconosciuto o meno, purchè non l'abbiano rifiutato od ignorato, in quest'ultimo caso trattandosi di arricchimento non imputabile perché “imposto” (cfr. **Cass. SU N.4198 del 1982 e 2015)**

CHE tra le parti sono intervenuti colloqui ed incontri al fine di risolvere in via transattiva la predetta questione. In particolare l'ex funzionario ha manifestato la propria disponibilità – sottoscrivendo un atto transattivo – ad accettare la somma di **€ . 30.883,68** ed nel contempo si è obbligato a corrispondere la predetta somma alla ditta PRAINO Salvatore;

ACQUISITO il parere richiesto all'Avv. Angelo Gagliano assunto al prot. 4954 del 07/05/2019 dell'ente che ha consigliato a questa Amministrazione di definire l'intera questione in via transattiva stante che *“una eventuale azione del funzionario dell'epoca nei confronti di questa Amministrazione lo vedrebbe vittorioso dal momento che dall'esecuzione dei lavori eseguiti*

all'epoca dalla ditta PRAINO questa Amministrazione ne ha tratto un vantaggio economico avendo accettato l'esecuzione dell'opera ed utilizzato i locali";

RILEVATO che è orientamento ormai consolidato delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

CHE l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

a) non deve attenersi a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);

b) deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

c) come precisato nel parere reso dalla sezione umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n.123/2015 la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

- La competenza ad autorizzare la transazione delle liti, ai sensi del combinato disposto dell'art.1965 c.c. e dell'art.48 D.lgs. 267/2000 appartiene alla Giunta Comunale specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

RITENUTO al fine di evitare un giudizio degli esiti presumibilmente negativi con aggravio di spese legali per controparte e per la difesa del Comune appare conveniente definire transattivamente la presente questione accettando di corrispondere la somma omnicomprensiva di **€ . 30.883,68 ;**

CONSIDERATO il presente accordo transattivo appare conveniente sotto il profilo economico in relazione all'incertezza dell'esito del giudizio;

VISTA la delibera di G.M. n° 87 del 28.02.2019 , con la quale la Giunta Municipale Autorizza all'accordo transattivo;

VISTO lo schema dell'atto transattivo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CHE La competenza ad autorizzare la transazione delle liti, ai sensi del combinato disposto dell'art.1965 c.c. e dell'art.48 D.lgs. 267/2000 appartiene alla Giunta Comunale specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

VISTO il D.lgs.18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art.2041 cod.civ.

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. 18.10.2000 n.267;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma di **€.30.883,68**, al Sig
Moschetti Santi al Cap. ~~200100~~, bilancio 2019;

105800 / 23.000
215202 / 7883,68

IL CAPO AREA
(Arch. Liborio Giovanni Pavone)



IMPEGNO: N. 1197/1198 -SERVIZIO FINANZIARIO-
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____



Il Responsabile dell'Area Finanziaria